REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 11/35 DEL 24.03.2021

Oggetto: **Medici di medicina generale. Emergenza sanitaria territoriale. Accordo integrativo regionale per il riconoscimento dell'indennità Covid-19 ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera d) della legge regionale 15 dicembre 2020 n. 30.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda alla Giunta che, con l'articolo 7, comma 8, lettera d) della legge regionale 15 dicembre 2020 n. 30 è stata autorizzata la spesa di euro 500.000 per il riconoscimento dell'indennità Covid-19 ai medici dell'emergenza territoriale, previo accordo integrativo regionale.

L'Assessore sottolinea che l'obiettivo della norma regionale era quello di conferire un riconoscimento all'impegno profuso dai medici dell'emergenza territoriale durante la pandemia, la quale ha avuto un notevole impatto sulle condizioni di lavoro dei professionisti, in analogia agli interventi che, a livello nazionale, sono stati accordati al personale sanitario per le medesime finalità.

L'Assessore fa presente che l'emolumento riveste natura eccezionale, viene attribuito una tantum ai medici che hanno svolto effettivamente la propria attività professionale operativa durante lo stato di emergenza Covid-19 e illustra il contenuto dell'accordo integrativo regionale firmato all'unanimità dalle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale che quantifica nella misura massima pro capite di euro 2.000 per ciascuna delle due annualità 2020 e 2021 nelle quale viene ripartito il finanziamento. L'accordo, inoltre, definisce i criteri per il computo, l'attribuzione e l'erogazione dell'indennità.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di approvare l'accordo integrativo regionale per il riconoscimento dell'indennità Covid-19 ai medici dell'emergenza territoriale ai sensi di quanto previsto dell'articolo 7, comma 8, lettera d) della legge regionale 15 dicembre 2020 n. 30.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare l'accordo integrativo regionale per il riconoscimento dell'indennità Covid-19 ai

medici dell'emergenza territoriale ai sensi di quanto previsto dell'articolo 7, comma 8, lettera d) della legge regionale 15 dicembre 2020 n. 30, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e all'Azienda per la Tutela della Salute di procedere all'attuazione dell'accordo attraverso gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale	Il Vicepresidente
Silvia Curto	Alessandra Zedda

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Medici di medicina generale - Emergenza sanitaria territoriale - Accordo integrativo regionale - Indennità ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. d) della legge regionale n. 30 del 15.12.2020.

Le parti

VISTI

- L'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23.03.2005 e ss.mm.ii.;
- l'accordo integrativo regionale per i Medici dell'Emergenza sanitaria territoriale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 55/3 del 31.12.2013;
- la legge regionale n. 30 del 15.12.2020, "*Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio*";

CONSIDERATO

- che l'art. 1, comma 8, lett. d) della l.r. n. 30/2020 prevede che "*È autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa (…) di cui: euro 500.000 per il riconoscimento dell'indennità Covid-19 ai medici dell'emergenza territoriale, previo accordo integrativo regionale (missione 13 - programma 03 - titolo 1)";*
- che durante il periodo di emergenza epidemiologica, determinata dal diffondersi del COVID-19, l'impatto sulle condizioni di lavoro, con riferimento, in particolare e in questa sede, ai medici dell'emergenza sanitaria territoriale, è stata notevole, sia in termini di impegno qualitativo che di impegno quantitativo;
- che l'impegno profuso da parte dei detti professionisti, la disponibilità, la responsabilità e la dedizione al lavoro è stato uno dei veri punti di forza del Servizio sanitario regionale durante l'emergenza;
- che con il presente accordo si intende definire le condizioni per l'erogazione dell'emolumento di cui alla predetta l.r. 30/2020 per l'eccezionale e non prevedibile attività svolta dai medici dell'emergenza sanitaria territoriale dell'emergenza;
- che le risorse disponibili sono pari ad € 500.000,00, da ripartirsi in due annualità: € 250.000,00 per l'anno 2020 ed € 250.000,00 per l'anno 2021;
- che tale emolumento riveste natura eccezionale e viene attribuito *una tantum*, per gli anni 2020 e 2021, ai medici dell'emergenza territoriale sanitaria che hanno prestato la propria effettiva attività durante lo stato di emergenza così come deliberato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31.01.2020 poi modificata ed integrata con successivi atti e, da ultimo, con deliberazione del 13.01.2021, la quale proroga lo stato di emergenza fino al 30.04.2021;
- che al fine del computo della indennità in oggetto saranno considerate le eventuali future proroghe al predetto stato di emergenza disposte dal Consiglio dei Ministri per l'anno 2021;
- che risulta opportuno attribuire l'indennità di cui alla l.r. 30/2020, la quale è quantificata nella misura massima pro capite di € 2.000,00 lordi per l'anno 2020 e € 2.000,00 lordi per l'anno 2021, ai medici dell'emergenza sanitaria territoriale che hanno effettivamente svolto la

propria attività professionale durante tutto il periodo dell'emergenza, così come appena definito, nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

- il 100% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata pari o superiore al 80% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;
- il 70% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 80% e pari o superiore al 40% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;
- il 40% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 40% e pari o superiore al 20% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;

- che la detta indennità si considera cumulabile con tutte le altre eventuali indennità godute dai soggetti destinatari;
- che detta indennità verrà erogata a conclusione dell'annualità di riferimento al fine di valutare le percentuali di erogazione della stessa come appena sopra descritte;
- che eventuali economie risultanti dalle ripartizioni effettuate nell'annualità 2020 potranno essere utilizzate per l'eventuale maggior fabbisogno nell'anno 2021, fatto salvo lo stanziamento complessivo;
- che in caso di attività prestata per frazione di anno (esempio pensionamenti, dimissioni ecc.) la quota annuale spettante verrà parametrata, oltre che alle percentuali di cui sopra, alla frazione di anno di effettiva presenza;

Non accedono a detta indennità i medici di emergenza sanitaria ricollocati all'espletamento di funzioni meramente amministrative e non strettamente sanitarie.

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'AIR vigente il Comitato regionale effettua verifiche sulla spesa e sull'adeguatezza dei fondi;
- che le predette risorse sono state impegnate e liquidate in favore dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) competente per l'attuazione del presente AIR

RITENUTO

- necessario procedere alla sottoscrizione dell'accordo integrativo regionale per la definizione dei criteri per la corresponsione dell'indennità di cui l'art. 1, comma 8, lett. d) della l.r. n. 30/2020

Concordano

L'indennità di cui alla l.r. 30 del 15.12.2020, art. 1, comma 8, lett. d) è quantificata nella misura massima pro capite di € 2.000,00 lordi per l'anno 2020 e € 2.000,00 lordi per l'anno 2021, ai medici dell'emergenza sanitaria territoriale che hanno effettivamente svolto la propria attività professionale durante tutto il periodo dell'emergenza, così come definito dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 31.01.2020 poi modificata ed integrata con successivi atti e, da ultimo,

con deliberazione del 13.01.2021, la quale proroga lo stato di emergenza fino al 30.04.2021, nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

- il 100% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata pari o superiore al 80% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;
- il 70% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 80% e pari o superiore al 40% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;
- il 40% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 40% e pari o superiore al 20% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;

- al fine del computo della indennità in oggetto saranno considerate le eventuali future proroghe al predetto stato di emergenza disposte dal Consiglio dei Ministri per l'anno 2021;
- la detta indennità si considera cumulabile con tutte le altre eventuali indennità godute dai soggetti destinatari;
- la detta indennità verrà erogata a conclusione dell'annualità di riferimento al fine di valutare le percentuali di erogazione della stessa come appena sopra descritte;
- eventuali economie risultanti dalle ripartizioni effettuate nell'annualità 2020 potranno essere utilizzate per l'eventuale maggior fabbisogno nell'anno 2021, fatto salvo lo stanziamento complessivo;
- in caso di attività prestata per frazione di anno (esempio pensionamenti, dimissioni ecc.) la quota annuale spettante verrà parametrata, oltre che alle percentuali di cui sopra, alla frazione di anno di effettiva presenza.

Non accedono a detta indennità i medici di emergenza sanitaria ricollocati di funzioni meramente amministrative e non strettamente sanitarie.

Cagliari,

L'ASSESSORE	FIMMG	SMI	SNAMI	INTESA SINDACALE
Mario Nieddu *Firmato digitalmente*	**Umberto Nevisco** *Firmato digitalmente*	**Marina Fancellu** *Firmato digitalmente*	**Edoardo De Pau** *Firmato digitalmente*	**Anna Rita Ecca** *Firmato digitalmente*